

3387
16

ID: 19784

con urgenza
26.2.16

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
SEZIONE LAVORO

STUDIO LEGALE COSTAGLIOLA
Via S. Maria dell'Orto, 19
80053 Castellammare di Stabia
TEL. 081.8723505
rossella.costagliola@alice.it

originale

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

con contestuale istanza per la determinazione delle modalità di
notificazione ex art. 151 cpc

per il dott. **GARGIULO Luigi**, nato a Gragnano il 07.11.1957 e residente in
S. Maria La Carità alla via Petrarco n. 269, C.F. GRGLGU57S07E131T,
rappresentato e difeso dall'avv. Rossella Costagliola (C.F.
CSTRSL71S58C129A) presso lo studio della quale elettivamente è
domiciliata in Castellammare di Stabia alla via S. Maria dell'Orto 19, in
virtù di procura a margine del presente atto, la quale dichiara di voler
ricevere le comunicazioni di legge al numero di fax 081/8723505,
indicando quale indirizzo pec: rossella.costagliola@forotorre.it,

- ricorrente -

C/

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA (MIUR C.F. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con
sede in Roma alla via Trastevere n. 76/A;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona
del legale rapp.te p.t.;

AMBITO TERRITORIALE (ATP) DI SALERNO E NAPOLI, in persona
del legale rapp.te p.t.;

tutti domiciliati, ope legis, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con
sede in Napoli alla via Diaz n. 11

- resistenti -

e nei confronti di

tutti i docenti iscritti nella quarta fascia delle graduatorie ad esaurimento e
nella fascia aggiuntiva (c.d. fascia C) alle graduatorie ad esaurimento, ove
presente, per la classe concorsuale A033 di tutti gli Ambiti territoriali
Provinciali della Regione Campania che - in virtù dell'inserimento
dell'istante nella quarta fascia delle Graduatorie ad Esaurimento

Avv. Rossella Costagliola
(CSTRSL71S58C129A)

Vi do mandato a rappre-
sentarmi e difendermi in
maniera congiunta e di-
sgiunta, anche con altri
avvocati, nel giudizio di
cui al presente atto ed in
ogni sua fase, in appello,
esecuzione, opposizione e
cautelare. Vi conferisco
ogni più ampia facoltà di
legge comprese quelle di
sottoscrivere ogni atto,
transigere, conciliare, ri-
scuotere, quietanzare,
nonché chiamare terzi in
causa, richiedere ogni atto
ed assistervi, deferire e
riferire giuramenti, pre-
sentare ricorsi di fallimen-
to e relative desistenze,
chiedere estinzione e can-
cellazioni di giudizi, ri-
nunciare ed accettare ri-
nunzie, farvi sostituire
con identiche facoltà, fare
quanto ritenuto necessa-
rio senza che si possa ec-
cepire difetto di mandato.
Ritengo fin d'ora per rati-
ficato ogni Vs. operato ed
espressamente autorizzo
nel rispetto delle previ-
sioni contenute nel D.
L.vo 196/03 il trattamen-
to dei miei dati personali,
sensibili e giudiziari e la
loro comunicazione e dif-
fusione per il perseguimen-
to dei fini di cui al
presente mandato e con i
vincoli di cui al citato de-
creto, dichiarando di aver
ricevuto le informazioni
tutte di cui al D. L.vo
196/03. Dichiaro di essere
informato ai sensi dell'art.
4, 3° comma, del d.lgs. n.
28/2010 della possibilità
di ricorrere al procedi-
mento di mediazione ivi
previsto e dei benefici
fiscali di cui agli artt. 17 e
20 del medesimo decreto,
come da atto allegato.
Eleggo domicilio nel Vs.
studio in Castellammare
di Stabia alla Via S. Maria
dell'Orto, 19.

[Signature]
Tale è

1

[Signature]

dell'ambito territoriale della provincia di Napoli, per la classe di concorso A033 - sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dal ricorrente

- potenziali resistenti -

BREVI CENNI IN ORDINE ALLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Si premette, in primo luogo, che il M.I.U.R., nel D.M. n. 235 del 2014 ritiene che: *"la giurisdizione in materia di graduatorie ed esaurimento è devoluta al giudice del lavoro"* (art. 11, comma 6).

Il Tar, in Lazio, Sez. III bis (sentenza n. 8498/13) ed il Consiglio di Stato (adunanza Plenaria n. 11/2011, Cons. di Stato, Sez. VI, 4 Dicembre 2012, n. 6212; inoltre, di recente, su ricorso al Pres. Della Repubblica, CdS NUMERO AFFARE 00029/2013) hanno devoluto la giurisdizione al Giudice del Lavoro per quanto concerne l'impugnazione delle graduatorie ad esaurimento. In definitiva, la specifica richiesta di inserimento in una determinata graduatoria non può essere paragonata ad una procedura di tipo concorsuale, per la quale, diversamente, sarebbe competente il Giudice Amministrativo.

Diverso il discorso quando oggetto del giudizio (come nella vicenda de quo) sia la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria, che va, perciò sottoposta al giudice ordinario del quale, dunque, permane il potere di "disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa sub primaria" (SS. UU n. 27991/13).

Quindi, l'insegnante che si senta leso dalla condotta posta in essere dal M.I.U.R. ha, in alternativa, due possibili scelte: o egli chiede la disapplicazione di una specifica graduatoria provinciale nella parte in cui non compare incluso, al fine di ottenerne l'inserimento, previa disapplicazione degli atti sub-primari; oppure, impugna al giudice amministrativo i soli atti regolamentari per chiederne l'annullamento (come è avvenuto in occasione della recente sentenza del Consiglio di Stato).

In aggiunta, il Consiglio di Stato ha ritenuto che: *"il medesimo principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite in una nota sentenza (Corte di Cassazione n. 3032 dell'8 febbraio 2011), in virtù della quale la giurisdizione sull'impugnativa delle graduatorie spetta al giudice ordinario perché i provvedimenti concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione di personale docente, non assumono veste e qualificazione di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, ai sensi dell'art. 5 comma 2, d. lgs N. 165 del 2001, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi (Ad. Pl. N. 11 del 2011), avendo, la pretesa ad oggetto, la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Va quindi declinata, a priori, ogni ipotesi di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario"*.

Ed ancora, il Consiglio di Stato, con sentenza della Sesta Sezione, estensore Lopilato, datata 24/11/2014, ha statuito che: *"La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che, in presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento, non viene in rilievo una procedura concorsuale, in quanto si tratta di inserimento in graduatorie preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili, con la conseguenza che è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionale"* (Cons. Stato, Ad. Plen., sentenza 12 luglio, n. 11).

Segue il Tar Lazio: *"la prospettazione di parte ricorrente è proprio la lesione di un diritto soggettivo all'inserimento, con la conseguenza che la giurisdizione a conoscere della legittimità del medesimo, eventualmente disapplicandolo, ai sensi degli artt. 4 e 5 L.A.C., è attratta dalla Giurisdizione del Giudice ordinario competente a conoscere le questioni inerenti alle graduatorie ad esaurimento. Peraltro, i più recenti orientamenti, senza alcuna distinzione tra impugnazione degli atti di macro-organizzazione o dei provvedimenti di esclusione, affermano che sulle controversie aventi ad oggetto le graduatorie permanenti e ad esaurimento della scuola sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'Amministrazione e tenuto anche conto dell'assenza di una procedura concorsuale in senso stretto"* (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 03/06/2014, N. 5875 e 17/04/2014, n. 4202; TAR Lombardia, Sez. III,

13/03/2014, n. 3399; C.D.S. Adunanza Plenaria 12 luglio 2011 n. 11, Tar Lazio, 2 luglio 2015, n. 8848).

Si veda da ultimo la decisione del Cons. di Stato, Sezione Sesta, n. 3415 del 2015, Sentenza del 08/07/2015, estensore Roberto Giovagnoli (allegato 2), per la quale "la natura gestionale privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnante e dei relativi atti di gestione riguardano non solo gli atti che determinano i punteggi, ma anche gli atti volti a verificare l'inserimento nella graduatoria medesima".

BREVI CENNI IN ORDINE ALLA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE

Nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile. Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.U.R., trova pacificamente applicazione il V comma dell'art.413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), per cui *"competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto"*.

Nel caso di specie, il Ministero medesimo, con nota prot. n. 0032140 del 05.10.2015, ha trasmesso per competenza il ricorso amministrativo proposto dal ricorrente, avverso il non corretto scorrimento della graduatoria classe di concorso A033 ai sensi della L. n. 107/2015, all'Ufficio Scolastico Regionale Campania, in tal modo individuando la competenza territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale medesimo e, pertanto, del Foro di Napoli.

Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

fatto

- 1) l'istante è inserito nella graduatoria degli idonei della Regione Campania al concorso indetto con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, n. 82 del 24.09.2012 al n. 279 della classe di concorso A033 (Educazione Tecnica) (all. n. 2);
- 2) in data 28.07.2015 il prof. Luigi Gargiulo ha prodotto istanza on line ai sensi della Legge 107/2015, art. 1, comma 95, lettera a), riferita ai *"soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente Legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti a cattedra bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, n. 82 del 24-9-2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado"*;
- 3) in data 02.09.2015 (all. n. 3), l'istante è risultato destinatario di una proposta di assunzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - per l'ambito di Trieste, durante l'espletamento della terza fase, c.d. fase B;
- 4) nella stessa data del 02.09.2015 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - ha altresì partecipato al ricorrente che *"la mancata accettazione entro il termine perentorio di 10 giorni equivale a rinuncia"*;
- 5) alla scadenza del termine dei 10 giorni, il prof. Luigi Gargiulo non ha comunicato l'accettazione alla proposta del Ministero, siccome riferita ad un ambito territoriale (Friuli Venezia Giulia) diverso da quello per il quale aveva concorso nell'anno 2012 e per il quale non aveva possibilità di adesione;
- 6) con ricorso amministrativo inviato all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania a mezzo rar n. 144959449479 del 28.09.2015 e al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca a mezzo rar n. 144764538302 del 28.09.2015 (all. n. 4), l'istante ha diffidato gli Enti in indirizzo affinché si astenessero dall'escluderlo dalla graduatoria degli idonei - classe di concorso A033 - e lo rendessero destinatario di una proposta di assunzione laddove nella successiva fase C si fossero resi disponibili posti, nella stessa classe di concorso, nell'ambito della Regione Campania;

7) con nota trasmessa per conoscenza anche al ricorrente, il MIUR rimetteva il ricorso dello stesso, assunto al protocollo del medesimo Ministero con n. 0032140 del 05.10.2015 (all. n. 5), per competenza, alla Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale Campania Napoli. Orbene, in occasione del successivo espletamento della cosiddetta fase "C" delle assunzioni, ai sensi della predetta Legge 107/2015, che ha comportato l'ulteriore assunzione di docenti della classe A033 da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (all. n. 7), il prof. Luigi Gargiulo non è risultato destinatario di una proposta di assunzione benché fossero disponibili ulteriori cattedre, classe di concorso A033, sia nell'ambito territoriale della Provincia di Napoli, sia nell'ambito territoriale delle restanti province della Campania.

motivi in diritto

Sul fumus boni iuris

"In uno Stato costituzionale di diritto il legislatore non è assolutamente libero di fare e disfare" (J.H. Kirchmann).

L'art. 1, comma 102 della L. 13 luglio 2015 n. 107, c.d. "Buona Scuola" che recita: *"I soggetti che non accettano la proposta di assunzione eventualmente effettuata in una fase non partecipano alle fasi successive e sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie"*, viola gli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione.

Posto che uno dei punti fondamentali della c.d. Buona Scuola, programma di rinnovamento scolastico, riguarda l'immissione in ruolo di buona parte dei docenti precari, la procedura di reclutamento si dispiega in quattro fasi:

- 1) La **prima fase** (denominata **fase 0**) interessa i docenti in graduatoria di merito e graduatorie ad esaurimento dei concorsi. Le assunzioni avvengono secondo una determinata aliquota, stabilita dal Ministero, in relazione ai posti disponibili per l'organico di fatto seguendo la ripartizione al 50% tra GAE (graduatorie ad esaurimento) e GM (graduatorie di merito) del concorso.
- 2) La **seconda fase** (denominata **fase A**) interessa sia la GAE che le GM del concorso 2012 al 50% tra loro. I posti assegnati sono quelli

residuali della fase 0, il cui numero deriva essenzialmente dalla differenza tra il totale dei posti disponibili e l'aliquota stabilita dal MIUR per la fase precedente. L'ambito territoriale di riferimento, tanto per la fase 0 quanto per la fase A è di tipo provinciale.

- 3) La **terza fase** (denominata **fase B**) e la **quarta fase** (denominata **fase C**) prevedono, diversamente, un cambiamento di ambito territoriale: non più provinciale ma nazionale (con la possibilità di ottenere l'immissione in ruolo in base ai posti disponibili, tenendo conto delle preferenze espresse dal docente).

Tali ulteriori fasi di reclutamento riguardano tutti i docenti che, in base alla posizione occupata sia nelle GAE che nelle GM del concorso 2012, non sono rientrati nelle prime due fasi (vale a dire 0 ed A). Gli aspiranti concorrenti dovevano effettuare domanda, sul portale istanze on line, ed erano onerati di scegliere tutte le province italiane, in ordine di preferenza; tuttavia, mentre la fase B riguarda ancora l'organico di diritto, la fase C è relativa solamente all'assunzione di nuovo organico, definito "di potenziamento", organizzato dalle singole istituzioni scolastiche.

La citata L. n. 107/2015, c.d. "Buona Scuola", all'art. 1 comma 102 in riferimento alle fasi "nazionali" di assunzione, denominate B e C, sancisce: **"I soggetti che non accettano la proposta di assunzione eventualmente effettuata in una fase non partecipano alle fasi successive e sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie"**.

In altre parole, allorché l'aspirante al contratto a tempo indeterminato non accetti l'immissione in ruolo in una provincia a lui, di fatto, imposta, è fuori dalla procedura di reclutamento, con conseguente espulsione dalle graduatorie. Risultano violati, con ciò, gli artt. 3 e 4 della Costituzione in quanto soggetti meglio collocati in graduatoria, perché più meritevoli, possono risultare destinatari di una proposta di assunzione, come nel caso di specie, in una sede disagiata e non consona alle proprie possibilità, mentre soggetti peggio collocati in graduatoria, perché meno meritevoli, possono risultare destinatari di una proposta di assunzione presso sedi più vantaggiose.

Tanto in aperto dispregio dell'art. 4 della Costituzione, comma 2, che recita "ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società", e dell'art. 97 della Costituzione, non essendosi posti, nei riguardi dell'istante, le parti datoriali con quell'imparzialità tale da assicurare il buon andamento dell'amministrazione scolastica.

Tra l'altro, risulta errata l'interpretazione da parte del MIUR della norma, laddove i soggetti che non accettassero la proposta di assunzione, effettuata nella c.d. fase B, non parteciperebbero alla successiva fase C e sarebbero definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie (comma 102, art. 1, L. 107/2015).

Infatti, basta rileggere l'articolo 1, comma 102 della L. 107/2015, per comprenderne il fondamento e la ratio: "I soggetti, di cui al comma 98, lettere b) e c), accettano espressamente la proposta di assunzione entro dieci giorni dalla data della sua ricezione secondo le modalità di cui al comma 103. In caso di mancata accettazione, nel termine e con le modalità predetti, i soggetti di cui al comma 96 non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato, ai sensi del piano straordinario di assunzioni. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione eventualmente effettuata in una fase non partecipano alle fasi successive e sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie".

La mancata accettazione dello scrivente nella c.d. fase B, dunque, non escludeva la possibilità di ricevere una successiva proposta per coprire gli eventuali posti di cui alla lettera c) del comma 98 della legge 107/2015. Infatti, a mente del comma 102 dell'art. 1 della legge 107/2015, il ricorrente avrebbe dovuto essere depennato dalla graduatoria solamente se non avesse prodotto espressa accettazione **anche dell'ultima proposta possibile** (nella cosiddetta fase "C"). E tanto, in quanto nel predetto comma 102 si legge che gli esclusi sono i "..... soggetti di cui al comma 98, lettere b) e c)" e non già i soggetti di cui al "..... comma 98, lettere b) o c) ..", perché la congiunzione inserita nel testo di legge implica una coesistenza di circostanze e non un'alternativa.

Il ricorrente, dunque, a seguito della mancata accettazione della proposta sottopostagli nella fase B, avrebbe dovuto essere destinatario anche di una proposta in fase C, in ossequio sia alla previsione di legge suindicata sia al principio di un corretto e razionale utilizzo delle risorse umane da parte della pubblica amministrazione, a maggior ragione di quelle (come il ricorrente), selettivamente valutate dagli stessi organi pubblici con attribuzione di migliore collocazione in graduatoria.

Del resto, l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania già durante l'espletamento della fase B era consapevole che avrebbe dovuto procedere all'assunzione di ulteriori 810 docenti (organico di potenziamento) nella successiva fase C. Ed invero, i 5 Ambiti Territoriali Provinciali della Campania hanno effettivamente assunto, in fase C, ulteriori 810 docenti inseriti nella graduatoria nazionale (v. decreto Direttore Generale ufficio Scolastico Regionale Campania del 22.10.2015 prot. n. AOODRCA11819/U, all. n. 7), in ossequio alla necessità, in Campania, di assumere docenti per l'organico di potenziamento (Fase C) per la sola scuola secondaria di 1° grado (con inclusione di docenti della classe di concorso A033, di pertinenza dell'istante).

Al ricorrente, inoltre, è stata impedita la possibilità di evincere la propria posizione nella graduatoria nazionale in quanto, durante la fase B, essa non fu pubblicata, al contrario, invece, della fase C, in occasione della quale gli uffici scolastici regionali hanno pubblicato le posizioni in graduatoria per ogni ambito territoriale provinciale.

Sul periculum in mora

Appare del tutto evidente come i tempi di un giudizio ordinario, seppure con il rito del lavoro, renderebbero difficoltoso il diritto del ricorrente. Non si può, infatti, non rilevare come si verificherebbe un irreparabile pregiudizio nei riguardi del docente Gargiulo Luigi il quale, nelle more del giudizio ed in mancanza di un provvedimento cautelare in tal senso, perderebbe la possibilità di ottenere un'immissione in ruolo (se non destinatario di una proposta di assunzione nel piano straordinario di

assunzioni a tempo determinato di cui alla L. 107/2015), perdendo l'intero anno scolastico. Risulta chiaro come il presente giudizio non attenga ai tradizionali profili retributivi/reintegrativi, in quanto con l'esclusione del docente istante dall'assegnazione di una cattedra, risulterà impossibile risarcire, anche in forma specifica, il lavoratore per il danno subito.

E' altresì palese l'irreparabilità del danno che verrebbe a determinarsi, non potendosi neppure ipotizzare un risarcimento per equivalente, che mai potrebbe compensare la perdita della concreta opportunità di essere assunto a tempo indeterminato con decorrenza dall'a.s. 2015/2016. Il rito ordinario, anche in caso di pronuncia positiva, finirebbe per non garantire il soddisfacimento del diritto dell'insegnante ad essere assunto. Infatti, una volta concluse le fasi B e C, le graduatorie ad esaurimento sono divenute inefficaci, ai sensi dell'art. 1, comma 105 della medesima legge 107/2015. Di conseguenza, i posti a tempo indeterminato risultano già assegnati, con l'esclusione del ricorrente che, pertanto, subisce un danno irreversibile, non quantificabile economicamente.

Del resto, non vi sono al momento, viste le nuove circostanze di diritto emerse con la recente riforma, altri strumenti processuali che la parte ricorrente potrebbe utilizzare per vedersi riconoscere il proprio diritto: da qui il carattere di urgenza e residualità del presente ricorso.

Con l'accoglimento del presente ricorso, verrebbe inoltre garantita la legittima aspettativa del ricorrente a ricevere una proposta di assunzione per l'ambito regionale per cui ha concorso inizialmente, che si poneva come unica possibilità di scelta per il ricorrente stesso. Si ribadisce la manifesta ingiustizia venutasi già a creare, per cui benché collocato in una migliore posizione in graduatoria rispetto ad altri docenti, il ricorrente è stato escluso dalla proposta di assunzione più vantaggiosa (ambito regione Campania), che invece è stata attribuita ad altri docenti collocati in graduatoria in posizione peggiore.

Tanto premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, e con espressa riserva per ogni altro diritto,

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale adito in funzione di giudice del lavoro, affinché fissata l'udienza di discussione della causa e presi gli ulteriori provvedimenti, ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 700 cpc accolga, per i motivi di cui in narrativa, le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:

- 1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a ricevere proposta di assunzione nell'ambito territoriale provinciale di Napoli, classe di concorso A033, nella posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante;
- 2) Per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ambito Territoriale di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., per quanto di specifica competenza, di inviare al ricorrente proposta di assunzione nell'ambito territoriale provinciale di Napoli, classe di concorso A033, nella posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante.

Con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.

Ai sensi della legge sul C.U. si dichiara che il valore della presente domanda è indeterminato.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24.09.2012;
- 2) Graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso A033 pubblicata il 28.08.2013;
- 3) Mail del MIUR del 02.09.2015 con allegata proposta di assunzione presso l'Ufficio III-Ambito di Trieste;
- 4) Ricorso amministrativo del 27.09.2015;
- 5) Riscontro MIUR con trasmissione all'USR Campania Napoli del 05.10.2015;

6) Nota prot. n. AOOUSPNA.5704 del 20.11.2015 avente ad oggetto
"avviso-nuovo calendario assegnazione sede di servizio al
personale docente ... ai sensi della fase C di cui alla L. 107/2015 -
piano assunzionale straordinario";

7) Nota prot. n. AOODRCA11819/U del 22.10.2015.

Salvis Juribus

avv. Rossella Costagliola


*RICHIEDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI
CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 CPC*

L'avv. Rossella Costagliola, che assiste, rappresenta e difende il sott. Luigi Gargiulo giusta procura a margine del presente ricorso,
premessi che:

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente alla ricezione di proposta di assunzione nell'ambito territoriale provinciale di Napoli, classe di concorso A033, nella posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante;
- l'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;
- ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie dell'ambito territoriale provinciale di Napoli sono portatori di un potenziale interesse contrario all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a **tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie dell'ambito territoriale provinciale di Napoli e Salerno, per la classe concorsuale A033 di tutti gli Ambiti territoriali Provinciali della Regione Campania** che - in virtù dell'inserimento dell'istante nella quarta fascia delle Graduatorie ad Esaurimento dell'ambito territoriale della provincia di Napoli e Salerno, per la classe di concorso A033 - sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dal ricorrente.

Rilevato che:

- la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della 4 Sezione del Consiglio di Stato 19.02.1990 n. 106 "*...Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio dei annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato*";
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il ricorrente;
- già l'art. 12 della L. 21.07.2000 n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 cpc;
- il TAR Lazio, quando è investito di azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente, quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizione notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 cpc, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;
- anche i Tribunali del Lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quelle in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "*..l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura, nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 cpc autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area telematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio Regionale per la*

Liguria..." (testualmente Tribunale di Genova, sezione lavoro, RG N. 3578/11 provvedimento del 01.09.2011 pubblicato sul sito internet del MIUR).

Ritenuto, infine, che tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda all'uopo il sito del MIUR all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notifica con modalità diverse da quanto stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 cpc, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.,

VOGLIA AUTORIZZARE

nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie dell'ambito territoriale provinciale di Napoli e Salerno, per la classe concorsuale A033 di tutti gli Ambiti territoriali Provinciali della Regione Campania che - in virtù dell'inserimento dell'istante nella quarta fascia delle Graduatorie ad Esaurimento dell'ambito territoriale della provincia di Napoli e Salerno, per la classe di concorso A033 - sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dal ricorrente, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome del ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi di ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come *"tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie dell'ambito territoriale provinciale di Napoli e Salerno, per la classe concorsuale A033 di tutti gli Ambiti territoriali Provinciali della Regione Campania che - in virtù dell'inserimento dell'istante nella quarta fascia delle Graduatorie ad Esaurimento dell'ambito territoriale della provincia di Napoli e Salerno,*

per la classe di concorso A033 – sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dal ricorrente”;

- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza.

S.J.

avv. Rossella Costantini


Fissazione udienza comparizione parti n. cronol. 5669/2016 del 18/02/2016
RG n. 3387/2016



TRIBUNALE DI NAPOLI

Sezione Lavoro

IL GIUDICE

Dott.ssa Gabriella Marchese, designato per la trattazione della causa;
letto il ricorso che precede ex art. 700 c.p.c.;

FISSA

l'udienza di comparizione delle parti per il 10.3.2016, ore 13.00, innanzi a questo Giudice, presso la sede del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro - sito in Napoli al Centro Direzionale - Torre A, piano 10°, facendo obbligo a parte ricorrente di notificare a parte convenuta il ricorso ed il presente decreto entro il 2.3.2016.

Napoli, 18/02/2016

II GIUDICE

dott.ssa Gabriella Marchese

18 FEB 2016



SI NOTIFERA 1

- 1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA in persona del
Ministro p.t. dom.to ope legis c/o l'Avvocatura Distrettuale dello
Stato in Napoli alla Via Diet 11

RELAZIONE DI NOTIFICA
A richiesta come innanzi io Uff. Giud. della C. di A.
di Napoli ho notificato il presente atto al destina-
rio nella qualità e nel domicilio indicato in atti oggi

26 FEB 2016

mediante consegna di copia a mani di
Giuseppe Mastronzo incaricato a ricevere,
tale qualificatosi.
IL FUNZIONARIO U.N.E.P.
Giuseppe Lombardi

- 2) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA in persona
del Capale napp.te p.t., dom.to ope legis c/o l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato in Napoli alla Via Diet 11

RELAZIONE DI NOTIFICA
A richiesta come innanzi io Uff. Giud. della C. di A.
di Napoli ho notificato il presente atto al destina-
rio nella qualità e nel domicilio indicato in atti oggi

26 FEB 2016

mediante consegna di copia a mani di
Giuseppe Mastronzo incaricato a ricevere,
tale qualificatosi.
IL FUNZIONARIO U.N.E.P.
Giuseppe Lombardi

- 3) AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI SALERNO E NAPOLI
in persona del Capale napp.te p.t., dom.to ope legis c/o
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla
Via Diet 11

RELAZIONE DI NOTIFICA
A richiesta come innanzi io Uff. Giud. della C. di A.
di Napoli ho notificato il presente atto al destina-
rio nella qualità e nel domicilio indicato in atti oggi

26 FEB 2016

mediante consegna di copia a mani di
Giuseppe Mastronzo incaricato a ricevere,
tale qualificatosi.
IL FUNZIONARIO U.N.E.P.
Giuseppe Lombardi

ATER P/1

14402

1/10

U.N.E.P. - CORTE DI APPELLO DI
NAPOLI